

I consigli pratici contenuti in una scheda informativa elaborata dai dottori commercialisti

Arma anti-accertamenti esecutivi

Istanza di sospensione cautelare e provvedimento d'urgenza

DI ANDREA BONGI

Contro i nuovi accertamenti esecutivi istanze di sospensione separate dal ricorso introduttivo e richiesta di provvedimenti d'urgenza. Sono questi, in estrema sintesi, i consigli pratici contenuti nella scheda informativa frutto del lavoro congiunto degli ordini dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Milano, Roma, Torino e Napoli. In vista del 1° luglio prossimo i professionisti dell'area economico-contabile scendono in campo e affilano le armi. Mentre da una parte sollecitano a livello politico proposte di modifica alla disciplina dell'articolo 29 del dl 78/2010, dall'altra predispongono apposite bozze di ricorso contenenti le richieste di sospensione cautelare ordinaria e d'urgenza.

Il documento (pubblicato su www.eutekne.info) contiene, oltre i facsimile delle richieste di sospensione cautelare (si veda il modello qui a fianco), anche una serie di istruzioni e consigli pratici che potrebbero risultare utili nel prossimo futuro qualora la disciplina degli accertamenti esecutivi dovesse rimanere quella che attualmente è stata delineata a seguito delle modifiche apportate dal c.d. di sviluppo (dl 70/2011).

Secondo i responsabili degli ordini professionali estensori della nota tecnica, nonostante l'intervento mitigatore sopra citato, la disciplina dei nuovi accertamenti esecutivi costituisce infatti una pesante limitazione dei diritti dei contribuenti, primo fra tutti l'inviolabilità del diritto di difesa sancito dall'articolo 24 della nostra Carta costituzionale.

Così il ricorso

RICORSO CON ISTANZA DI SOSPENSIONE CAUTELARE

Commissione tributaria provinciale di residente a via n. codice fiscale Il Sig. nato a il residente a via n. codice fiscale (oppure) La società (denominazione, sede legale, codice fiscale) in persona del proprio legale rappresentante Sig. (codice fiscale), nato a e residente a in via Rappresentato/a e difeso/a - giusta procura alle liti rilasciata a margine o in calce al ricorso - dal Dott./Rag. (codice fiscale), iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di con studio in via presso il quale il ricorrente è elettivamente domiciliato ai fini del giudizio.

RICORRE

avverso l'avviso di accertamento n. relativo a IRPEF (o IRES), IVA e notificato in data dalla Direzione Provinciale di Si chiede, per i motivi che verranno illustrati, che venga disposta la sospensione dell'effetto esecutivo dell'atto ai sensi dell'art. 47 del dlgs 546/92.

FATTO

Con avviso notificato il (descrivere sinteticamente i fatti su cui è fondato l'accertamento)

DIRITTO

L'atto impugnato è illegittimo per i seguenti motivi:

- 1) Vizio di notifica dell'atto
- 2) Altri vizi di legittimità (es. mancato rispetto dei sessanta giorni dalla consegna del Pvc, insufficienza della motivazione)
- 3) Censure di merito
- 4) Sussistenza del danno grave e irreparabile (necessità di ricorrere a ulteriori indebitamenti o ad alienazione del patrimonio immobiliare ove si dovessero versare le somme richieste, eccessiva entità della somma richiesta in relazione alle dimensioni dell'azienda, inibizione della compensazione nel modello F24 per effetto di crediti affidati ad Equitalia ex art. 31 del dl 78/2010).

Per i suesposti motivi, il ricorrente, come sopra rappresentato,

CHIEDE

che la Commissione tributaria adita, in accoglimento della domanda di merito e dell'istanza cautelare, voglia preliminarmente sospendere l'effetto esecutivo del provvedimento e quindi, nel merito, dichiarare illegittimo o infondata le pretese della Direzione Provinciale.

Con rifusione di spese ed onorari di causa e con condanna delle somme provvisoriamente versate nel corso del giudizio.

Si chiede, infine, che la presente controversia venga discussa in pubblica udienza, ai sensi dell'art. 33 del dlgs 546/92.

Il sottoscritto indica sin d'ora l'elenco degli atti e dei documenti (in fotocopia) che saranno depositati nel fascicolo di parte in sede di costituzione in giudizio del ricorrente (art. 22 dlgs 546/1992):

Luogo e data Firma del difensore Originale (destinato al resistente) del ricorso in bollo da € 14,62 ogni 4 pagine e copia (destinata alla Commissione) del ricorso in carta semplice. Ulteriore marca da € 14,62 per la procura.

Defto ciò vediamo alcune delle «dritte» suggerite in materia dai commercialisti.

Una prima mossa che i contribuenti potrebbero sfruttare è rappresentata dalla presentazione dell'istanza di sospensione con atto separato rispetto al ricorso introduttivo per scongiurare il più possibile

che presenta qualche rischio ma che deve essere attentamente considerato tenuto conto del fatto che ben difficilmente le commissioni tributarie riusciranno a pronunciarsi sulla sospensiva nei 120 giorni oggi previsti dalla norma. Anzi. L'entrata in vigore delle nuove disposizioni farà aumentare il numero delle richieste di sospensione con ulteriore allungamento ed allungamento dei tempi di istruttoria rispetto agli attuali.

Poiché il nuovo accertamento sarà già di per sé un titolo esecutivo al pari delle attuali cartelle esattoriali, gli estensori consigliano di valutare anche la possibilità di richiederne la sospensione tramite il c.d. provvedimento d'urgenza.

In questo caso infatti il presidente della Ctp, oltre alla fissazione dell'udienza per la trattazione della richiesta cautelare deve sospendere anche l'efficacia esecutiva dell'atto fino alla data dell'udienza stessa. Per poter attivare il procedimento d'urgenza occorre che oltre alla fondatezza della pretesa e del danno grave ed irreparabile sussista altresì l'imminenza del danno, che di fatto consiste nell'impossibilità per il contribuente di attendere l'udienza di sospensione. A favore del maggior ricorso ai provvedimenti d'urgenza, il documento richiama una recente delibera del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria (n.122 del 2010) nel quale si esortano i giudici a disporre la decretazione d'urgenza quando la discussione non possa tenersi entro i sessanta giorni dalla notifica della cartella esattoriale.

—@Riproduzione riservata—

IL FISCO DEGLI ALTRI

The Royal Bank of Scotland plc

AVVISO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

1. del Documento di Registrazione relativo a The Royal Bank of Scotland plc; e
2. del Supplemento al Prospetto di Base relativo al programma di offerta e quotazione di Obbligazioni "The Royal Bank of Scotland plc Obbligazioni su Tassi di Interesse" (depositato presso la CONSOB in data 11 agosto 2010, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 10068565 del 4 agosto 2010).

Il Documento di Registrazione ed il Supplemento al Prospetto di Base sono stati depositati presso la CONSOB in data 27 maggio 2011, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 11048169 del 27 maggio 2011.

Il Documento di Registrazione ed il Supplemento al Prospetto di Base sono disponibili sul sito web dell'Emittente www.rbsbank.it/markets. Una copia cartacea del Documento di Registrazione e del Supplemento al Prospetto di Base verrà consegnata gratuitamente ad ogni potenziale investitore che ne faccia richiesta.

L'adempimento di pubblicazione del Documento di Registrazione e del Supplemento al Prospetto di Base non comporta alcun giudizio da parte della CONSOB sull'opportunità dell'investimento negli strumenti finanziari proposti e sul merito dei dati e delle notizie agli stessi relativi.

Ai sensi dell'art. 95-bis, secondo comma, del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, gli investitori che hanno già concordato di sottoscrivere gli strumenti finanziari prima della data di pubblicazione del Supplemento al Prospetto di Base (inclusa) hanno il diritto, esercitabile in due giorni lavorativi dopo tale pubblicazione, di revocare la loro accettazione.

Edimburgo / Milano, 28 maggio 2011

Nuovo colpo di scena nella vicenda che ha messo di fronte Ubs e Fisco americano. Cinque clienti d'Oltreoceano del colosso bancario elvetico avrebbero deciso di non accettare passivamente le condizioni introdotte dall'accordo sull'assistenza amministrativa sottoscritto tra Berna e Washington nei mesi scorsi presentando ricorso contro la Svizzera davanti alla Corte europea dei diritti umani di Strasburgo. E questo, per impedire il trasferimento dei propri dati bancari al fisco americano. L'azione intentata dai cinque correntisti americani sarebbe incentrata sulla violazione del diritto alla sfera privata, sulla mancata osservanza dell'obbligo di parità di trattamento, e sull'applicazione illegale dell'effetto retroattivo. Presso il Tribunale amministrativo federale sono ancora pendenti circa 90 procedimenti da evadere tassativamente entro il mese di ottobre, così come lo sono stati 430 analoghi ricorsi. Nel 10% dei casi la Corte ha respinto la domanda di assistenza amministrativa.

Crollo dell'euroitenuta a San Marino. Lemorogia di capitali di cui è stata protagonista la Rupe durante i mesi dello scudo fiscale ha, di fatto, annullato gli importi retrocessi all'Italia sulle attivi-

ta detenute sul Titano da cittadini della Penisola. A tal punto che la tassa sui risparmi è passata lo scorso anno a 4,6 mln € rispetto ai 18,6 milioni del 2009. E questo, perché i depositi accumulati nei caveau delle banche sanmarinesi da parte degli italiani sono scesi di 3,5 miliardi di euro negli ultimi dodici mesi a seguito del rimpatrio di capitali in Italia. Al momento, secondo il coordinatore della Segreteria delle Finanze del Titano, Luca Beccari, l'euroitenuta viene infatti applicata solo su un monte depositi di 1,3 mld €.

Grecia nel mirino della Commissione europea per le agevolazioni fiscali concesse ai casinò pubblici. Secondo l'Antitrust Ue, questi sgravi costituiscono aiuti di Stato illegali e hanno l'effetto di far incassare allo Stato meno di quanto sarebbe dovuto. Non solo. I servizi del commissario Ue alla concorrenza, Joaquín Almunia, hanno inoltre sottolineato come sulle entrate dei casinò di Stato greci si applichi una tassazione meno elevata. Per questo, Bruxelles ha richiesto alle autorità greche di recuperare le somme non ricevute, in maniera retroattiva, a partire dal 1999.

Gabriele Frontoni